

Cass., civ. sez. II, del 28 marzo 2019, n. 8690

La sentenza impugnata vorrebbe: a) superare la necessità, prevista a pena di nullità del testamento pubblico dall'art. 606 c.c., che prima della lettura del testamento il testatore dichiari le sue ultime volontà in presenza di testimoni; b) affermare la validità di un testamento pubblico che contiene la sottoscrizione di dichiarazioni di ultime volontà lette dal notaio alla presenza dei testimoni, anche se non previamente espresse dalla testatrice avanti agli stessi testimoni.

1.1. - Il motivo non è fondato.

1.2. - Correttamente la Corte di merito ha richiamato la sentenza di primo grado, in cui si cita la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non è necessaria la contestualità temporale tra le dichiarazioni del testatore e la riproduzione di esse per iscritto, essendo sufficiente che, prima della sottoscrizione, il testatore manifesti la propria volontà in presenza di testimoni. Nella fattispecie, la Corte distrettuale ha ritenuto provato che la testatrice avesse ricevuto lettura, annuendo, del testamento redatto nella contestualità dal notaio, alla presenza dei testimoni e che quel documento fosse stato sottoscritto alla presenza degli stessi testimoni, che si erano accertati della capacità naturale della testatrice.

1.3. - Questa Corte ha, infatti, affermato che, nel testamento pubblico, le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi (Cass. n. 1649 del 2017; conf. a Cass. n. 2742 del 1975).

A fronte della coerenza della Corte di merito al richiamato principio di legittimità, le censure formulate si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento [finalità questa sottesa un po' a tutti i motivi che seguono], così mostrando i ricorrenti di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).